



PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N.22 DEL 02.02.2021

OGGETTO: DIRETTIVA MISE 27/04/2015 – CANCELLAZIONE D'UFFICIO INDIRIZZI PEC NON RIFERIBILI ALLE IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO IMPRESE.

IL CONSERVATORE

Vista la legge 580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995;

Vista la L. 241/1990;

Visto l'art. 2190 c.c.;

Visto l'art.2192 c.c.;

Visto l'articolo 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, ai sensi del quale tutte le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;

Visto l'articolo 5 comma 2 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, ai sensi del quale le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Vista la Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Atteso che la summenzionata Direttiva MISE contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

Vista la delega del procedimento di cancellazione dell'indirizzo PEC conferita al Conservatore in data 14/04/2016 dal Giudice del Registro, dott. Salvatore Russo per i casi rientrati nell'ambito di applicazione della Direttiva del 27/04/2015, ammessa al visto della Corte dei Conti il 13/07/2015 n.2608, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia;

Viste le disposizioni del Conservatore del Registro delle Imprese di Salerno del 31/08/2016;

Atteso che l'aggiornamento della notizia relativa all'indirizzo PEC costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese/società;

Atteso che gli aggiornamenti anagrafici summenzionati consentono l'operatività dei meccanismi sanzionatori previsti a danno delle imprese inadempienti, rispettivamente, dal comma 6 bis dell'articolo 16 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009, (società) e dal comma 2 secondo periodo dell'articolo 5 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, (imprese individuali);

Atteso che il mancato aggiornamento obbligatorio per l'impresa/società dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC non riferibile all'impresa/società in quanto regolarmente iscritto da altra impresa/società in epoca successiva, integra la fattispecie di cui all'art.2190 c.c.;

Ritenuto che gli indirizzi PEC non riferibili all'impresa/società in quanto regolarmente iscritti da altra impresa/società debbano essere cancellati dal RI e di conseguenza dalla visura ordinaria;

Viste le comunicazioni fatte tenere da diverse imprese, privati e/o da altre Camere di Commercio relative alla titolarità degli indirizzi PEC che risultano iscritti su più posizioni RI e pertanto non univoci e di seguito indicati:

REA SA	PEC	CF TITOLARE EFFETTIVO
199735	APTSRL@PEC.IT	REA MI 1478991 - C.F. 11580720156

Ritenuto di dover procedere all'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della notizia che l'indirizzo PEC, attualmente iscritto, non è più riferibile alla impresa/società ed alla cancellazione dello stesso dal Registro delle Imprese tenuto da questa Camera per le imprese/società di seguito indicate:

REA	C.F.	DENOMINAZIONE	PEC
199735	01923560658	R.A.I.T. - S.R.L.	APTSRL@PEC.IT

Rilevata l'impossibilità di notificazione del presente provvedimento a mezzo PEC;

Rilevato che la predetta impossibilità è imputabile all'inadempimento da parte delle imprese obbligate alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuta non giustificata la notificazione cartacea a mezzo raccomandata a/r;

Atteso che la notifica del presente provvedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ;

Visto l'art. 8 comma 3 della L. 241/90;

Atteso che la legge 69/2009 dispone che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale;

Atteso, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2192 c.c., che le imprese/società di cui al presente provvedimento possono, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla notificazione, opporre ricorso avverso il presente provvedimento al Tribunale di Salerno;

In virtù della delega conferita al sottoscritto Conservatore dal Giudice Delegato alla vigilanza sul Registro delle Imprese del 14/04/2016;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, Dott. Mauro Criscuolo, il quale ha accertato la legittimità del procedimento e dell'atto proposto, verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità, dichiarando che nulla osta all'adozione delle decisioni consequenziali, e assumendo, in relazione alla propria funzione, la responsabilità circa gli effetti che l'atto proposto è chiamato a produrre;

per i motivi di cui in premessa;

DISPONE

L'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., della notizia che l'indirizzo PEC, attualmente iscritto, non è più riferibile alla impresa/società ed alla cancellazione dello stesso dal Registro delle Imprese tenuto da questa Camera per le seguenti imprese/società:



REA	C.F.	DENOMINAZIONE	PEC
199735	01923560658	R.A.I.T. - S.R.L.	APTSRL@PEC.IT

La notifica del presente provvedimento ai soggetti interessati tramite pubblicazione all'albo camerale dell'Ente e sul sito istituzione www.sa.camcom.it all'indirizzo: <https://www.sa.camcom.it/registro-impres/pec-impresa>

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo camerale online ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69 .

IL CONSERVATORE
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.